

Le novità della circolare n.24/93 per le imprese funebri

di Sandro Samoggia (*)

Per gli operatori funebri privati le parti più interessanti della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 sul vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, sono certamente quelle che hanno diretto riferimento con la movimentazione della salma, dettando la circolare medesima una serie di interpretazioni autentiche a norme che, in sede di applicazione, avevano mostrato notevoli carenze.

Già al capo 5.1 della circolare, si conferma un principio che pochi Comuni avevano recepito, quello che è di loro stretta competenza il recupero della salme su pubblica via o in abitazioni malsane, con l'assunzione diretta degli oneri relativi fino al trasferimento della salma nei locali da essi identificati come deposito di osservazione o obitorio. L'operatore funebre, quindi, ha ora, in tali evenienze, un committente certo - il Comune del luogo ove la salma è stata rinvenuta - a cui addebitare il corrispettivo del servizio prestato. Tale corrispettivo sarà quello definito dallo stesso Comune se ha regolamentato la materia, sarà invece quantificato dal prestatore secondo i propri costi commerciali, se non esistono delibere specifiche.

E' opportuno sottolineare che se un Comune non ha regolamentato tale servizio, è certamente in grave difetto istituzionale e come tale perseguibile a termine di legge.

Unica eccezione che il Ministero riconosce è quando il recupero della salma ed il relativo trasporto vengono commissionati da una Pubblica autorità che non sia il Comune e che il luogo di destinazione del cadavere non sia quello che il Comune medesimo ha stabilito come deposito o obitorio; sarà alla stessa autorità (cara-

binieri, polizia, giudice, ecc.) che dovrà essere fatturata l'operazione.

Ottimale, a parere degli operatori, anche la possibilità che il Ministero concede, nei recuperi salme in pubblica via e negli altri casi considerati, di sostituire la cassa tradizionale con un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Altro punto focale della Circolare è il capo 5.4, dove si afferma che per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata, oltre che da un ente locale che svolge servizio pubblico, da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'Art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Con tale disposto, anche il Ministero della Sanità recepisce il principio già sancito dai Ministeri degli Interni e dell'Industria e Commercio, secondo cui è indispensabile che le imprese funebri siano licenziate oltreché dell'autorizzazione al commercio, di competenza del Comune, anche di quella di polizia di competenza della Questura. Ma la circolare nel disposto in parola sembra andare ben oltre, individuando nella licenza di Pubblica Sicurezza (che per altro non dovrebbe essere rilasciata dalla Questura se non a chi sia già in possesso di autorizzazione commerciale) il requisito amministrativo indispensabile per ricevere dal sindaco, l'atto autorizzativo del trasporto della salma e, dalle autorità sanitarie competenti, la salma medesima.

Il trasporto della salma in ambito territoriale comu-

nale è competenza del comune e costituisce un suo compito istituzionale. La circolare, però, al capo 6, riconosce - a nostro avviso molto opportuno - un limite a tale competenza nei casi di trasporti provenienti o diretti ad altro comune, nel senso che questi si eseguono, dalla partenza all'arrivo, col medesimo carro, anche se, prima dell'arrivo al luogo di sepoltura, esso sosta per lo svolgimento dei riti religiosi o civili. In altre parole in tali casi e sempre che non sia richiesto, il carro comunale non può intervenire a sostituire quello che sta già effettuando il servizio.

Sul trasporto internazionale delle salme la Circolare compie una meritoria opera di riordinamento delle procedure da eseguire, puntualizzando le pratiche necessarie in modo più confacente (capo 8.2 - estradizione di salme dall'Italia e capo 8.3, per la loro introduzione in Italia), e chiarendo in modo definitivo che l'Accordo internazionale di Berlino (a cui aderiscono, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia e Zaire), non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati, per cui sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto.

Sempre per le ceneri, l'urna che le contiene può essere trasportata senza alcuna precauzione igienica, ovvero non è necessario - come d'altra parte era ed è intuibile - l'uso dell'autofunebre.

Il capo 9 della Circolare affronta le caratteristiche costruttive delle bare e le relative cautele da adottare per esse nei trasporti funebri, precisando opportunamente che la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite, è certificata dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Per tale ragione il Ministero suggerisce al capo 9.7, come per altro avviene già in molti Comuni, di applicare al feretro medesimo alla partenza, a garanzia del suo contenuto, un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione che l'accompagna. Ne deriva che in tal caso il feretro debba considerarsi conforme al dettato del Regolamento e che eventuali responsabilità, che comunque venissero rilevate all'arrivo, siano da attribuire all'unità sanitaria di partenza che l'ha verificato.

La cassa di legno (capo 9.1) può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici (ma a nostro avviso non solo per questo) è invalso l'uso di disporla all'esterno. Sono pertanto illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno. La precisazione è molto importante, perché in troppi comuni (a causa di un errato modo di recepire ed interpretare comunicazioni

Prefettizie) sono state emanate ordinanze nelle quali si obbliga a porre i feretri metallici esternamente a quelli di legno, nel caso che la salma sia destinata all'inumazione.

Ottimo, inoltre, il suggerimento che il Ministero dà al riguardo, di ricorrere a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione. All'industria il compito di recepire questa indicazione e di fornire tale prodotto agli operatori.

Sempre per le casse di legno, la Circolare ne chiarisce ampiamente strutture, spessori, e modalità costruttive, sancendo, molto opportunamente, che una volta rispettate le norme dettate dall'Art. 30, il cofano è assolutamente legittimo, sia che abbia forma semplice (pianta rettangolare), classica (spallata o a pianta esagonale), elaborata (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.). Non sono infatti rari ancora oggi, comuni che ritengono valide solo le casse a pianta rettangolare o trapezoidale, come se il Regolamento di Polizia Mortuaria, parlando di pareti, abbia definito che il loro numero debba essere quattro.

Per quanto concerne la cassa metallica, di cui si ribadiscono gli spessori minimi, il Ministero ammette esplicitamente la sua chiusura mediante anche saldatura a freddo, sempre che sia continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Altro punto importante della circolare è il capo 9.2, dove in sostanza si elimina l'obbligo di cerchiare la duplice cassa con le cerchiature di ferro, se ed in quanto venga applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas. Poiché tale valvola deve essere certificata da Autorizzazione ministeriale, vale la pena in questa sede elencare le uniche quattro che, in Italia, godono di tale certificazione, anche perché queste vengono esplicitamente riconosciute dal Ministero ancora del tutto valide:

Ditta Produttrice	Nome valvola	Data di autorizzazione
Prosan -	Fix2/G,	10 gennaio 1956
Prosan -	Fix3/D	31 maggio 1958
Zorsol -	Zorsol	01 ottobre 1967
Traversi -	Traversi	10 novembre 1982

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione, però, della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore. E' pertanto da escludere che sulle cassa appaia, oltre al marchio del fabbricante, quello dell'impresa funebre.

Una delle norme di applicazione più complessa è

sempre stata quella contenuta nel comma 13 dell' Art. 30 del Regolamento, dove si è inteso stabilire in 100 Km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (quella di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

Va detto innanzitutto che tale distanza, per praticità, deve fare riferimento alle carte stradali in uso, eventualmente temperata dall'ampiezza del territorio comunale.

Per quanto attiene poi il confezionamento del feretro, sotto i 100 Km., va usata la sola cassa di legno se la salma è destinata ad inumazione o cremazione e che tale cassa è da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro.

Oltre i 100 Km., invece, è d'obbligo la doppia cassa, qualsiasi sia la destinazione del feretro (sepoltura in terra, inserimento in loculo, cremazione). Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco va opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno ed in ciò viene ulteriormente ribadito il principio dell'illegittimità di obbliga-

re, in caso di inumazione o cremazione, la posizionatura della cassa di metallo esternamente a quella di legno.

Al capo 14, la circolare affronta la materia della cremazione nella quale l'attività degli operatori privati, quantomeno nella parte finale del suo svolgimento, può risultare minima se non nulla, non entrando essi nelle operazioni materiali svolte per la sua effettuazione; ed in effetti il Ministero ribadisce a forza il principio che tale servizio è da considerare di estrazione completamente pubblica (o al massimo concessa a terzi, se ed in quanto enti morali). Ci preme comunque precisare che, poiché in caso di morte, il referente naturale degli aventi causa sulla salma, sia per ricevere le necessarie informazioni, che per dare i mandati di esecuzione di un qualsiasi rito di onoranza, è l'impresario funebre, bene ha fatto il Ministero a puntualizzare in forma dettagliata gli aspetti burocratici della cremazione che risultano ora, così, grazie alla circolare, più completi e chiari.

(*) Segretario delegato della FENIOF.
Relazione presentata al Seminario "L'oggi e il domani delle normative in campo funerario" - Merano 24-25 settembre 1993.